



**COMUNE DI PONTREMOLI
PROVINCIA DI MASSA CARRARA**

Registro Generale Ordinanze n. 113

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 113 DEL 16-06-2020

**Oggetto: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI
BEVANDE ALCOLICHE ED ALLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19.**

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di giugno,

IL SINDACO

VISTI

l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020;
il DPCM 17 maggio 2020;
l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60 del 27 maggio 2020; le restanti normative statali e regionali adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19;
la legge 24 novembre 1981 n. 689;
la propria ordinanza n. 112 del 12 giugno 2020

CONSIDERATO l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale nel fronteggiare la diffusione del contagio da COVID-19 tra la popolazione, anche attraverso l'adozione di misure precauzionali volte a tutelare la salute dellacittadinanza;

RILEVATO che, si siano verificati nei precedenti fine settimana, episodi di aggregazione di persone in altrettanti luoghi cittadini, dovuti al fenomeno della c.d. *movida*, strettamente connesso alla somministrazione di bevande alcoliche da parte di avventori in prevalenza giovani e, spesso, provenienti da fuori città;

DATO ATTO che il protrarsi della situazione sopra descritta potrebbe costituire un serio pericolo per la salute pubblica, dovuta alla massiccia presenza di persone in aree di limitate dimensioni;

RITENUTO di poter parzialmente accogliere osservazioni pervenute da alcuni gestori di esercizi commerciali circa l'applicazione della precedente ordinanza n. 112/220;

RILEVATO come la situazione di potenziale pericolo che qui si intende contrastare coinvolga luoghi pubblici sia di consumo che di approvvigionamento di bevande alcoliche per cui si rende necessaria un'estensione del provvedimento che comporti misure limitative all'esercizio di attività potenzialmente in contrasto con la diffusione del virus;

VISTO l'art. 1, comma 9, del D.L. 33/2020;

INFORMATO il Prefetto di Massa Carrara;

allo scopo di evitare la ripresa della diffusione del COVID-19 sul territorio comunale e fatte salve ulteriori misure

ORDINA

1. La revoca dell'ordinanza n. 112 del 12 Giugno 2020;
2. A far data dal giorno **17 Giugno 2020** e fino al **30 Giugno 2020**, al fine di evitare assembramenti, è vietata la vendita da asporto di bevande alcoliche, **dalle ore 20.30 fino alle ore 06.00 del giorno successivo**, in qualsiasi pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in qualsiasi esercizio di vicinato, medie e grandi strutture di vendita di sostanze alimentari ed in qualsiasi esercizio di artigianato alimentare ubicato all'interno del Comune di Pontremoli.
3. A far data dal giorno **17 Giugno 2020** e fino al **30 Giugno 2020**, tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno terminare l'attività di somministrazione **alle ore 24.00 nei giorni feriali, nei festivi e prefestivi detto termine è posticipato alle ore 00.30 del giorno successivo.**
4. I suddetti locali dovranno essere completamente sgomberi da clienti ed avventori **dalle ore 00.30 nei giorni feriali, nei festivi e prefestivi detto termine è posticipato alle ore 01.00 del giorno successivo.** Gli eventuali manufatti impiegati per l'occupazione del suolo pubblico non potranno da quel momento essere utilizzati sino alla riapertura.
5. Le condizioni di lavoro e le condizioni di accesso alle attività suddette, debbono conformarsi a quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli, statali e regionali, per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e, in specifico, a quanto disposto nell'Allegato 1 "Ristorazione" all'ordinanza del Presidente Giunta Regionale Toscana n. 60 del 27 Maggio 2020.

6. I titolari delle attività commerciali interessate dovranno, al momento della chiusura, provvedere alla completa rimozione dei rifiuti presenti in corrispondenza delle loro attività e nelle immediate vicinanze; al fine della verifica di detto obbligo, gli organi di controllo potranno avvalersi anche dei sistemi di videosorveglianza eventualmente presentinell'area.
7. I titolari, i legali rappresentati e gli addetti agli esercizi commerciali fin qui richiamati, sono da considerarsi direttamente responsabili della scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni impartite con la presente ordinanza.
8. Inoltre a far data dal giorno **17 Giugno 2020** e fino al **30 Giugno 2020**, è vietato l'accesso, **dalle ore 21.00 fino alle ore 07.00 del giorno successivo**, nei parchi pubblici di via Oderzo, di quello sottostante al Ponte dello Stemma e nelle aree demaniali lungo i tratti dei fiumi Magra e Verde all'interno del centro cittadino.

Ulteriori misure di tutela contro la diffusione del virus Covid-19, potranno adottarsi con successivi provvedimenti qualora si rendessero necessarie per la salvaguardia della salute pubblica.

Sono da ritenersi implicitamente e temporaneamente abrogate tutte le prescrizioni comunali difformi a quanto stabilito con la presente ordinanza

AVVERTE

I trasgressori saranno sanzionati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 19/2020 e dell'art. 2 D.L. 33/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento da € 400 ad € 3.000; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata da € 800 ad € 6.000.

Trattandosi di attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n 689/1981.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, così come disposto dall'art. 4, comma 3, d.l. 19/2020.

DISPONE CHE

La Polizia Municipale e le altre Forze di polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Pontremoli e che sia comunicata:

- al Prefetto per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine
- al Questore di Massa Carrara;
- alla Polizia Municipale del Comune di Pontremoli;

- al Comando Compagnia carabinieri di Pontremoli
- al Comando stazione carabinieri di Pontremoli
- alla Sottosezione Polizia Stradale di Pontremoli;
- allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- alle Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali;

RENDE NOTO CHE:

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
BARACCHINI LUCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal al

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Sara Bertocchi

